ASACERT
ASSESSMENT & CERTIFICATION

ATTESTATO N. / ATTESTATION NO

2175_20_C

ASACERT S.r.l.

conferma che le misure messe in pratica per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro dall'Organizzazione

confirms that the measures implemented to fight and contain the spread of the Covid-19 virus in the workplace by the Organization

RODA S.p.A.

con sede legale in - head office

Strada Francesca, 10 – 25026 Pontevico (BS)

ed unità operativa (e) in - operational office(s)

Strada Francesca, 10 – 25026 Pontevico (BS)

sono state giudicate conformi ai requisiti del

has been considered compliant to the requirements of

Regolamento ASACERT di Attestazione di Conformità Protocollo COVID-19

per le seguenti attività

Progettazione, costruzione, installazione e manutenzione di impianti per il trasporto e la distribuzione di energia elettrica.

for the following activities

Design, construction, installation and maintenance of systems for the transport and distribution of electricity.

DATA DI PRIMA EMISSIONE	NUMERO E DATA DI MODIFICA
1ST issue date	number & modification date
30-04-2020	

La validità del presente attestato è subordinata alla sorveglianza periodica almeno semestrale, nonché al rispetto dei requisiti del sistema di attestazione ASACERT.
The validity of this attestation is subject to a biannual surveillance assessment as well as compliance with the requirements of the ASACERT attestation system.

ASACERT S.r.l.
Chief Executive Officer

Per informazioni puntuali ed aggiornate sulla validità del presente attestato, si prega di far riferimento alla sede ASACERT S.r.l. - Via Vittorio Veneto 2 – 20032 Cormano (MI) o di contattare il numero verde 800032870 o l'indirizzo email info@asacert.com.
For further and updated information about this attestation please refer to ASACERT S.r.l. - Via Vittorio Veneto 2 – 20032 Cormano (MI) or contact 800032870 or the mail address info@asacert.com

ASACERT
Assessment & Certification S.r.l.
MILANO - Via Vittorio Veneto 2, 20032 Cormano (MI) – Italia
tel +39 02 45498783 - fax +39 02 45494150
info@asacert.com - www.asacert.com

Rev. 05
del
13/10/2021

Procedura per la gestione aziendale dell'emergenza sanitaria COVID-19

Visto il Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro del 6 aprile 2021, nonché le misure per l'impiego di certificazioni verdi in ambito lavorativo previste dal D.L. nr. 127 del 21 settembre 2021, alla luce delle specificità di codesta azienda, si emette la presente revisione della procedura aziendale di attuazione di dette misure, quale appendice al documento di valutazione dei rischi, nella quale sono state coinvolte le seguenti figure:

RODA S.P.A.

Strada Francesca 10 - 25026 Pontevico (BS)

Emissione	Collaborazione	Collaborazione	Consultazione
Datore di lavoro	Responsabile del servizio di prevenzione e protezione	Medico competente	Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Roda s.p.a. IL PRESIDENTE (Roda Geom. Mario)			

Redatto in collaborazione con:
S.INT. S. R.L.
Via Cesare Battisti n. 88
24062 Costa Volpino (Bg)
Tel. 035.97.31.40
Fax 035.50.95.514
info@s-int.it
www.s-int.it

S.int.
servizi integrati di ingegneria e consulenza

SOMMARIO

1. SCOPO 2
2. CAMPO DI APPLICAZIONE 2
3. RIFERIMENTI NORMATIVI 2
4. RESPONSABILITÀ 5
5. TERMINI E DEFINIZIONI 5
6. RISCHI PREVALENTI 7
7. MISURE PREVENTIVE IGIENICHE 7
8. VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA COVID-19 7
9. MISURE SPECIFICHE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI CONTAGIO 9
1.1 INFORMAZIONE DEI LAVORATORI, VISITATORI E FORNITORI 9
1.2 MODALITÀ DI INGRESSO IN AZIENDA E IN CANTIERE 11
1.3 MODALITÀ DI INGRESSO IN AZIENDA E IN CANTIERE DEI FORNITORI 17
1.4 MODALITÀ OPERATIVE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE VERIFICHE DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19 22
1.5 PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA 24
1.6 PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI 27
1.7 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 29
1.8 GESTIONE DEGLI SPAZI COMUNI 33
1.9 ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 35
1.10 GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI 39
1.11 MOBILITÀ INTERNA E ESTERNA ALL'AZIENDA 39
1.12 GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA O PRESSO CANTIERE 41
1.13 SORVEGLIANZA SANITARIA / MEDICO COMPETENTE / RLS 43
1.14 AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAZIONE 46
10. RIFERIMENTI UTILI 47

1. SCOPO

Lo scopo della presente procedura è di dare attuazione all'aggiornamento del **protocollo condiviso delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro del 6 aprile 2021** (nonché eventuali indicazioni integrative a livello locale ed i **protocolli condivisi di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri del 24 aprile 2020** e nel **settore del trasporto e della logistica del 20 maggio 2020**), per coniugare la prosecuzione dell'attività produttiva a condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative.
Individuare preventivamente le misure necessarie ad eliminare o ridurre al minimo potenziali fonti di rischio e ottenere condizioni di lavoro tali da tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori, anche in condizioni di emergenza sanitaria.
Scopo della presente procedura è, inoltre, di definire le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche delle certificazioni verdi Covid-19, in ottemperanza agli obblighi previsti in capo al datore di lavoro dall'art. 3, comma 5 del D.L. nr. 127 del 21 settembre 2021.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente procedura è valida per tutti i lavoratori dell'Organizzazione, nonché per fornitori esterni.

3. RIFERIMENTI NORMATIVI

- Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 (e s.m.i.) – Testo unico sicurezza sui luoghi di lavoro
- Protocollo di Sicurezza TERNA-ANIE anti-contagio nei cantieri
- Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro del 24 Aprile 2020
- Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri - M.I.T. del 24 Aprile 2020
- Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro del 6 marzo 2021.
- Decreto legge n. 127 del 21 settembre 2021.
- Decreto del Presidente Consiglio dei Ministri 12 ottobre 2021.
- Circolare del Ministero della salute del 29 aprile 2020
- Circolare del Ministero della salute n. 17644 del 22 maggio 2020.
- Circolare congiunta del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 4 settembre 2020
- Circolare del Ministero della salute dell'8 gennaio 2021.

Ulteriori riferimenti normativi nazionali:

- Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 - Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili
- Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6 - Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
- Ordinanza Regione Lombardia del 23 febbraio 2020 – Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

- Chiarimenti in merito all'ordinanza della Regione Lombardia del 24 febbraio 2020.
- Decreto Presidente Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge del 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
- Decreto Legge 2 marzo 2020 n. 9 - Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19
- Decreto del Presidente Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge del 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale
- Legge 5 marzo 2020 n. 13 - Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge del 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
- Delibera del Consiglio dei Ministri del 5 marzo 2020 - Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili
- Decreto del Presidente Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020, ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge del 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
- Decreto Legge del 8 marzo 2020 n. 11 - Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria
- Decreto Legge del 9 marzo 2020 n. 14 - Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19
- DPCM del 11 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge del 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale
- Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020
- Decreto Legge 17 Marzo 2020 'Cura Italia'
- Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri edili – Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 19/03/2020
- DPCM del 22 Marzo 2020 – Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale
- Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del settore edile - Ance, Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil, Aci-PL, Anaepa Confartigianato, Cna Costruzioni, Fiae Casartigiani, Claai Dipartimento edilizia, Confapi Aniem del 24 Marzo 2020
- DPCM del 2 Aprile 2020 – Misure urgenti di contenimento del contagio (estensione delle misure al 13 Aprile 2020)
- Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del 6 aprile 2020 - n. 522, modifiche e integrazioni all'Ordinanza nr. 521 del 4 aprile 2020, recante "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"
- DPCM del 26 Aprile 2020
- Circolare Ministero Salute del 29 aprile 2020 - Indicazioni operative relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività
- Circolare 16106 Ministero della Salute del 09/05/2020 - Test di screening e diagnostici
- Deliberazione XI/3131 – Seduta del 12/05/2020 – Indicazioni in merito ai test sierologici
- Decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33 Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19
- Delibera del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 - Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale
- Decreto Legge nr. 34 del 19 maggio 2020, Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonchè di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19
- Legge nr. 35 del 22 maggio 2020, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

- Circolare del Ministero della Salute del 05 giugno 2020 Indicazioni emergenziali per il contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nelle operazioni di primo soccorso e per la formazione in sicurezza dei soccorritori
- DPCM del 11 giugno 2020,
- DPCM del 14 luglio 2020, Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"
- DPCM del 7 agosto 2020
- Ordinanza del Ministero della Salute del 16 agosto 2020 - Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria
- DPCM del 7 settembre 2020
- Decreto-Legge 7 ottobre 2020, n. 125 - Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonchè per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020
- DPCM del 13 ottobre 2020
- DPCM del 18 ottobre 2020
- Ordinanza del Ministero della salute d'intesa con Regione Lombardia del 21 ottobre 2020 – Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
- DPCM del 24 ottobre 2020
- Decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172 - Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19
- Delibera del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2021 - Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili
- Decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 - Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021.
- DPCM 2 marzo 2021
- Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 12 marzo 2021, n. 29
- Decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30 - Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena.
- Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 - Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19.
- Decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44 - Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici.
- Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 15 aprile 2021, n. 50
- Delibera del Consiglio dei Ministri 21 aprile 2021- Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
- Decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 - Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.
- Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 6 maggio 2021, n. 61
- Decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65 - Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
- Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69
- Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 - Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.
- WHO Interim guidance 10 March 2020 'Risk assessment and management of exposure of health care workers in the context of COVID-19'
- WHO Interim guidance 19 March 2020 'Advice on the use of masks in the community, during home care, and in health care settings in the context of COVID-19
- Rapporto ISS COVID-19 n. 2/2020 'Indicazioni ad interim per un utilizzo razionale delle protezioni per infezione da SARS-COV-2 nelle attività sanitarie e sociosanitarie (assistenza a soggetti affetti da COVID-19) nell'attuale scenario emergenziale SARS-COV-2

- Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021 - Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell'attuale emergenza COVID-19: ambienti/superfici. Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020. Versione del 20 maggio 2021
- Rapporto ISS COVID-19 n. 11/2021 - Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2. Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020 Rev. 2. Versione del 18 aprile 2021.
- Circolare INAIL Attuazione art.15 Decreto Legge 17 Marzo 2020 n. 18 – Validazione straordinaria dei dispositivi di protezione individuale

Norme UNI:

- UNI 10912:2000 'Dispositivi di protezione individuale'
- UNI EN 149:2009 'Dispositivi di protezione delle vie respiratorie - Semi maschere filtranti antipolvere - Requisiti, prove, marcatura'
- UNI EN 166:2004 'Protezione personale degli occhi'
- UNI EN 455-1:2002, 455-2:2015, 455-3:2015, 455-4:2009 'Guanti medicali monouso'
- UNI EN 14683:2019 'Maschere facciali ad uso medico'
- UNI EN ISO 374-5:2017 'Guanti di protezione contro i prodotti chimici e microorganismi pericolosi'

4. RESPONSABILITÀ

La presente procedura è stata approvata dal datore di lavoro, a seguito della condivisione con il Comitato costituito per la Gestione del rischio COVID-19, nonché con la collaborazione della Società S.Int. S.r.l. di Costa Volpino e del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. Il datore di lavoro è responsabile di ciascuna modifica, mediante il coinvolgimento del Comitato di Gestione.
Il datore di lavoro ha l'obbligo di informare i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle autorità, nonché di dare attuazione a quanto previsto dal protocollo di regolamentazione per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro, con particolare riferimento a:

- lavoratori e fornitori esterni in azienda;
- pulizia e sanificazione in azienda;
- precauzione igienica personale;
- dispositivi di protezione individuale;
- gestione degli spazi comuni;
- organizzazione aziendale;
- gestione dell'entrata ed uscita dei dipendenti;
- spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione;
- gestione di una persona sintomatica in azienda;
- sorveglianza sanitaria.

5. TERMINI E DEFINIZIONI

Caso sospetto

Una persona con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno dei seguenti sintomi: febbre, tosse, dispnea) che ha richiesto o meno il ricovero in ospedale e nei 14 giorni precedenti l'insorgenza della sintomatologia, ha soddisfatto almeno una delle seguenti condizioni:

- storia di viaggi o residenza in Cina o in altre zone colpite dal virus;
- contatto stretto con un caso probabile o confermato di infezione da COVID-19;
- ha lavorato o ha frequentato una struttura sanitaria dove sono stati ricoverati pazienti con infezione da COVID-19.

Caso probabile

Un caso sospetto il cui risultato del test per COVID-19 è dubbio o inconcludente utilizzando protocolli specifici di Real Time PCR per COVID-19 presso i Laboratori di Riferimento Regionali individuati o è positivo utilizzando un test pan-coronavirus.

Caso confermato

Un caso con una conferma di laboratorio effettuata presso il laboratorio di riferimento dell'Istituto Superiore di Sanità per infezione da COVID-19, indipendentemente dai segni e dai sintomi clinici.

Contatto stretto (esposizione ad alto rischio) di un caso probabile o confermato è definito come:

- una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19;
- una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano);
- una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti;
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei;
- un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 senza l'impiego dei DPI raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei;
- una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto.

Contatto a basso rischio, si intende: una persona che ha avuto una o più delle seguenti esposizioni:

- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e per meno di 15 minuti;
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) o che ha viaggiato con un caso COVID-19 per meno di 15 minuti;
- un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID -19, provvisto di DPI raccomandati;
- tutti i passeggeri e l'equipaggio di un volo in cui era presente un caso COVID -19.

6. RISCHI PREVALENTI

I possibili danni alla salute causati dal COVID-19 sono prevalentemente quelli da sindrome respiratoria acuta.

7. MISURE PREVENTIVE IGIENICHE

La corretta applicazione di misure preventive, quali l'igiene delle mani, l'igiene respiratoria e il distanziamento sociale, può ridurre notevolmente il rischio di infezione.

Si raccomanda, quindi, di osservare le seguenti misure:

- lavare accuratamente le mani con acqua e sapone
- evitare di toccare occhi, naso e bocca se non si è lavato le mani
- coprire con il gomito flesso o con fazzoletti di carta la bocca ed il naso quando si starnutisce o si tossisce
- porre attenzione all'igiene delle superfici
- evitare i contratti stretti e prolungati con persone con sintomi influenzali.

8. VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA COVID-19

La valutazione del rischio si basa sul modello sviluppato sulla base dati O'NET del Bureau of Labor of Statistics statunitense (fonte O*NET 24.2 Database, U.S. Department of Labor, Employment and Training Administration) adattato al contesto lavorativo nazionale integrando i dati delle indagini INAIL e ISTAT (fonti Indagine INSuLa 2 e dati ISTAT degli occupati al 2019) e gli aspetti connessi all'impatto sull'aggregazione sociale. Il modello di valutazione è stato preso a riferimento dall'INAIL nel "Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione" (aprile, 2020), nel quale il rischio da contagio da SARS-CoV-2 in occasione di lavoro viene classificato secondo tre variabili:

1. **Esposizione**: la probabilità di venire in contatto con fonti di contagio nello svolgimento delle specifiche attività lavorative (es. settore sanitario, gestione dei rifiuti speciali, laboratori di ricerca, ecc.);
2. **Prossimità**: le caratteristiche intrinseche di svolgimento del lavoro che non permettono un sufficiente distanziamento sociale (es. specifici compiti in catene di montaggio) per parte del tempo di lavoro o per la quasi totalità;
3. **Aggregazione**: la tipologia di lavoro che prevede il contatto con altri soggetti oltre ai lavoratori dello studio (es. ristorazione, commercio al dettaglio, spettacolo, alberghiero, istruzione, ecc.).

La matrice di rischio viene elaborata sulla base del confronto di scoring attribuibili per ciascun settore produttivo per le prime due variabili con le relative scale:

1. esposizione

- o 0 = probabilità bassa (es. lavoratore agricolo);
- o 1 = probabilità medio-bassa;
- o 2 = probabilità media;
- o 3 = probabilità medio-alta;
- o 4 = probabilità alta (es. operatore sanitario).

2. prossimità

- o 0 = lavoro effettuato da solo per la quasi totalità del tempo;
- o 1 = lavoro con altri ma non in prossimità (es. ufficio privato);
- o 2 = lavoro con altri in spazi condivisi ma con adeguato distanziamento (es. ufficio condiviso);
- o 3 = lavoro che prevede compiti condivisi in prossimità con altri per parte non predominante del tempo (es. catena di montaggio);
- o 4 = lavoro effettuato in stretta prossimità con altri per la maggior parte del tempo (es. studio dentistico).

Il punteggio risultante da tale combinazione viene corretto con un fattore che tiene conto della terza scala:

3. aggregazione

- o 1.00 = presenza di terzi limitata o nulla (es. settori manifatturiero, industria, uffici non aperti al pubblico);
- o 1.15 (+15%) = presenza intrinseca di terzi ma controllabile organizzativamente (es. commercio al dettaglio, servizi alla persona, uffici aperti al pubblico, bar, ristoranti);
- o 1.30 (+30%) = aggregazioni controllabili con procedure (es. sanità, scuole, carceri, forze armate, trasporti pubblici);
- o 1.50 (+50%) = aggregazioni intrinseche controllabili con procedure in maniera molto limitata (es. spettacoli, manifestazioni di massa).

Il risultato finale determina l'attribuzione del livello di rischio con relativo codice colore per ciascun settore produttivo all'interno della matrice seguente.

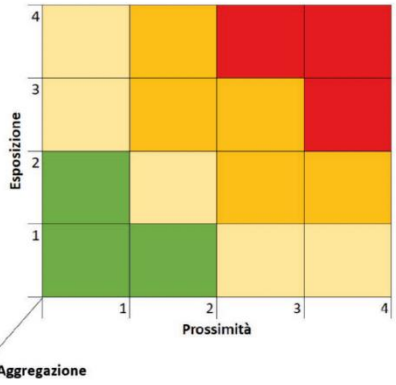

Matrice di rischio: verde = basso; giallo = medio-basso; arancio = medio-alto; rosso = alto

Calcolo dell'entità del rischio:

Valutazione del rischio da COVID-19 (elaborata sulla base del documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARC-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione, INAIL, aprile 2020)		
Mansione/i	Tutte le mansioni	
Esposizione	1	Probabilità medio-bassa
Prossimità	2	Lavoro con altri in spazi condivisi ma con adeguato distanziamento
Aggregazione	1	Presenza di terzi limitata o nulla
Livello di rischio	2	**Basso**

9. MISURE SPECIFICHE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI CONTAGIO

Di seguito si elencano le misure attuate e previste a livello aziendale per la gestione del rischio da possibile contagio. Oltre alle misure generali riportate nel presente documento, con particolare riferimento ai cantieri temporanei o mobili per la costruzione di infrastrutture per il trasporto di energia si applica quanto descritto nel "Protocollo di Sicurezza TERNA-ANIE anti-contagio nei cantieri".

1.1 INFORMAZIONE DEI LAVORATORI, VISITATORI E FORNITORI

Misura prevista	Modalità attuative
➢ L'azienda, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi depliants informativi. In particolare, le informazioni riguardano: o l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5° C) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria; o la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo	➢ Il datore di lavoro e l'RSPP informa tutti i lavoratori e chiunque entri in sede o nell'area di cantiere (ad es. subappaltatori, fornitori, rappresentanti del committente) circa le disposizioni delle Autorità e delle misure interne adottate per la riduzione del rischio contagio. ➢ L'informazione dei lavoratori avviene sia mediante la consegna del presente documento, sia tramite l'affissione di materiale informativo nei luoghi visibili e maggiormente frequentati, sia tramite riunione di informazione in cantiere da parte dei preposti. I documenti informativi hanno lo scopo di fornire le indicazioni comportamentali e le regole di igiene personale, valorizzandole nei reparti produttivi e nei luoghi comuni; in prossimità o all'interno dei servizi igienici ed in corrispondenza dei punti di erogazione delle

Misura prevista	Modalità attuative
(sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio; o l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene); o l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.	soluzioni idroalcoliche, mediante affissione di istruzioni specifiche per la corretta pulizia delle mani. ➢ Nell'individuazione del materiale informativo, si è fatto anche ricorso a quanto messo a disposizione dall'Istituto Superiore di Sanità e Regione Lombardia sui propri siti istituzionali. ➢ Per la scelta ed individuazione dei contenuti del materiale informativo, inclusa la cartellonistica, è stato coinvolto il Comitato costituito per la gestione del rischio COVID-19. ➢ I lavoratori sono stati informati in merito ai divieti di accesso previsti dai "Protocolli anti-contagio" mediante specifici documenti informativi, nonché in merito a: - l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti; - l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5° C) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria; - le preclusioni di accesso per l'accesso all'azienda previste al paragrafo successivo.
➢ L'azienda fornisce un'informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in particolare sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione del contagio.	➢ L'informazione in merito all'obbligo ed al corretto impiego dei DPI è fornita in occasione di specifici incontri, nonché mediante la consegna di documenti informativi.

Misura prevista	Modalità attuative
	➢ Il datore di lavoro informa inoltre i lavoratori in merito a: - l'impegno a rispettare le disposizioni del protocollo e le istruzioni e regolamenti attuativi nel fare accesso in azienda e le indicazioni previste nel piano di sicurezza anti-contagio aziendale (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene); - le modalità previste per il rientro di lavoratori positivi a COVID-19 o degli "stretti contatti" con positivi a COVID-19. - le misure previste in merito al possesso di certificazioni verdi per l'accesso nei luoghi di lavoro.

1.2 MODALITÀ DI INGRESSO IN AZIENDA E IN CANTIERE

Misura prevista	Modalità attuative
Preclusioni di accesso presso la sede fissa e presso cantieri	
➢ Il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°C, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro.	➢ A chiunque accede al luogo di lavoro è richiesto di indossare correttamente mascherina chirurgica (a protezione di bocca e naso). ➢ Il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro o durante il turno, potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea da parte di soggetto/i delegato/i dal datore di lavoro, a tal fine l'azienda impiega termometro a infrarossi. La registrazione dell'avvenuta misurazione avviene con la compilazione di relativo registro. La misurazione, costituendo un trattamento di dati personali, avverrà ai sensi della disciplina privacy vigente.

Misura prevista	Modalità attuative
	➢ L'azienda attua, inoltre, le misure di verifica delle certificazioni verdi, per tutto il periodo durante il quale risulta previsto il suo possesso per l'accesso nei luoghi di lavoro. Per le modalità di attuazione di tali misure si rimanda all'istruzione operativa "I 8C-CV19-4" relativa ai **"Controlli COVID-19 per l'accesso ai luoghi di lavoro".** ➢ Detta misura potrà essere attuata, anche in funzione dell'andamento dei contagi, prima dell'accesso sia del personale dipendente che di visitatori / fornitori, ma è da ritenersi comunque obbligatoria presso cantieri mobili.
	Il controllo della temperatura corporea, costituendo un trattamento di dati personali, avviene ai sensi della disciplina privacy vigente. Per tale motivo: - il dato acquisto non verrà registrato; - l'identificazione dell'interessato ed il superamento della soglia di temperatura verrà effettuato solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso ai locali aziendali; - verrà fornita l'informativa sul trattamento dei dati personali. L'informativa può omettere le informazioni di cui l'interessato è già in possesso e potrà essere fornita oralmente. Quanto ai contenuti dell'informativa, con riferimento alla finalità del trattamento è indirizzata alla prevenzione dal contagio da COVID-19, a seguito dell'implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi Dpcm 2 marzo 2021. - la conservazione dei dati, qualora prevista, avverrà fino al termine dello stato d'emergenza; - al fine di proteggere i dati raccolti si opererà in accordo con le misure di sicurezza e con le misure organizzative previste dall'azienda per

Misura prevista	Modalità attuative
	il trattamento dei dati personali. In particolare, sotto il profilo organizzativo, vengono individuati i soggetti preposti al trattamento ed a fornire loro le istruzioni necessarie. - i dati saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell'Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali "contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19).
➢ Le persone in tale condizione - nel rispetto delle indicazioni riportate in nota - saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherina chirurgica ove non ne fossero già dotate, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.	➢ Se la temperatura risulterà superiore ai 37,5°, o in presenza di sintomatologia, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro. Nei confronti delle persone in tale condizione, saranno adottate le misure di temporaneo isolamento previste nello specifico paragrafo, legato alla gestione dei soggetti sintomatici. ➢ Presso la sede fissa l'isolamento avverrà all'interno di un locale preposto dotato di aerazione naturale, presso il quale il soggetto sintomatico potrà soggiornarvi per il tempo necessario ad organizzare il rientro in sicurezza al domicilio. Sarà fornita di mascherina chirurgica qualora necessario. ➢ Presso cantiere, l'isolamento avverrà – in ogni caso - in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che verrà informato della presenza del sintomatico. ➢ In caso di isolamento momentaneo del lavoratore dovuto al superamento della soglia di temperatura, si provvederà ad assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità della persona. Tali garanzie verranno assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi al datore di lavoro di aver avuto, al di

Misura prevista	Modalità attuative
	fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che durante l'attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi.
➢ Il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in azienda, della preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al virus SARS-CoV-2/COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS.	➢ L'informazione in merito alle preclusioni di accesso per il soggetto che abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al virus SARS-CoV-2/COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS, sarà effettuata mediante le modalità informative previste al paragrafo precedente. ➢ Potrà essere previsto, inoltre, il rilascio di una dichiarazione attestante la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e l'assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19. Al fine di garantire il rispetto sul trattamento dei dati personali, si applicano le disposizioni già descritte nel presente paragrafo, e saranno raccolti solo i dati strettamente necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da COVID-19.
Reingresso di lavoratori dopo l'infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19	
➢ La riammissione al lavoro dopo l'infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19 avverrà secondo le modalità previste dalla normativa vigente (circolare del Ministero della salute del 12 ottobre 2020 ed eventuali istruzioni successive). I lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario.	➢ Il rientro di lavoratori positivi a COVID-19 avverrà secondo quanto previsto dalle normative vigenti. Si riporta di seguito quanto le attuali normative prevedono, specificando che – in caso di successive modifiche – l'azienda si adopererà per loro pieno recepimento. ➢ Al fine di garantire il pieno rispetto delle misure previste, il datore di lavoro provvederà al sistematico coinvolgimento del medico competente aziendale, informandolo nel caso di lavoratori risultati positivi a COVID-19, nonché consultandolo prima del loro rientro. - **Casi positivi asintomatici**

Misura prevista	Modalità attuative
	Le persone asintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test). - **Casi positivi sintomatici** Le persone sintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test). - **Casi positivi a lungo termine** Le persone che, pur non presentando più sintomi, continuano a risultare positive al test molecolare per SARS-CoV-2, in caso di assenza di sintomatologia (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia 4 che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione) da almeno una settimana, potranno interrompere l'isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi. Questo criterio potrà essere modulato dalle autorità sanitarie d'intesa con esperti clinici e microbiologi/virologi, tenendo conto dello stato immunitario delle persone interessate (nei pazienti immunodepressi il periodo di contagiosità può essere prolungato). Tali soggetti saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario.

Misura prevista	Modalità attuative
	- **<u>Contatti stretti asintomatici</u>** I contatti stretti di casi con infezione da SARS-CoV-2 confermati e identificati dalle autorità sanitarie, devono osservare: un periodo di quarantena di 14 giorni dall'ultima esposizione al caso oppure un periodo di quarantena di 10 giorni dall'ultima esposizione con un test antigenico o molecolare negativo effettuato il decimo giorno.
➢ Qualora, per prevenire l'attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente colpite dal virus, l'autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio l'esecuzione del tampone per i lavoratori, il datore di lavoro fornirà la massima collaborazione, anche attraverso il medico competente, ove presente.	➢ Il datore di lavoro garantisce la massima collaborazione con l'autorità sanitaria competente, laddove questa disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio l'esecuzione del tampone per i lavoratori. Tale collaborazione sarà principalmente garantita attraverso il medico competente aziendale.
➢ Al fine della prevenzione di ogni forma di affollamento e di situazioni a rischio di contagio, trovano applicazione i protocolli di settore per le attività produttive di cui all'Allegato IX al dPCM vigente.	➢ Con riferimento alle linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative, l'azienda darà attuazione – per quanto di pertinenza e per applicabile – alle indicazioni previste per: - Ristorazione (nell'eventuale fruizione di servizi di ristorazione da parte dei propri lavoratori); - Noleggio veicoli ed altre attrezzature (nel caso di impiego di attrezzature / veicoli a noleggio) - Formazione professionale (per le attività formative rivolte a propri lavoratori)

1.3 MODALITÀ DI INGRESSO IN AZIENDA E IN CANTIERE DEI FORNITORI

Misura prevista	Modalità attuative
Limitazioni di accesso e modalità di accesso in azienda	
➢ Per l'accesso di fornitori esterni, individuare procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti.	➢ L'accesso all'azienda da parte di terze persone (fornitori, appaltatori, visitatori, …), in generale, è vietato, salvo casi di stretta necessità, finalizzati al proseguimento dell'attività produttiva o al conseguimento di adeguati condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. ➢ Se possibile, gli interventi manutentivi presso l'insediamento verranno posticipati, purché questo non pregiudichi e non influisca sulle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori o abbia una diretta incidenza sull'attività produttiva. ➢ La permanenza di fornitori verrà limitata al minimo e negli spazi strettamente necessari all'esecuzione dell'intervento. In particolare verranno definiti gli spazi di accesso previsti per i fornitori esterni, e vietato o ridotto al minimo possibile la circolazione in aree non interessate all'intervento ed alla circolazione in uffici e/o reparti non coinvolti.
➢ Va ridotto, per quanto possibile, l'accesso ai visitatori; qualora fosse necessario l'ingresso di visitatori esterni (impresa di pulizie, manutenzione, etc.), gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole aziendali, ivi comprese quelle per l'accesso ai locali aziendali di cui al precedente paragrafo 2.	➢ L'accesso all'azienda da parte di terze persone (fornitori, appaltatori, visitatori, …), in generale, è vietato, salvo casi di stretta necessità, finalizzate al proseguimento dell'attività produttiva o al conseguimento di adeguati condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. ➢ In caso di accesso di visitatori esterni (imprese di pulizie, manutenzione, altri visitatori, …), verranno applicate le misure previste per i lavoratori dipendenti. ➢ Sono temporaneamente sospesi incontri con personale esterno, salvo svolgimento di incontri

Misura prevista	Modalità attuative
	o di riunioni in collegamento da remoto. Laddove non possibile la modalità di collegamento da remoto, gli incontri saranno consentiti esclusivamente per ragioni strettamente necessarie al proseguo delle attività produttive, e sempre con accesso a numero ristretto, con garanzia del rispetto del "criterio di distanza droplet": almeno 1 metro di separazione tra i presenti.
Limitazioni di accesso e modalità di accesso presso cantieri	
➢ Per l'accesso di fornitori esterni devono essere individuate procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale presente nel cantiere, con integrazione in appendice nel Piano di sicurezza e coordinamento;	➢ La compresenza in cantiere di fornitori esterni e/o subappaltatori viene regolamentata da quanto eventualmente prescritto dal Coordinatore per la Sicurezza, e comunque individuando modalità di ingresso, transito e uscita, mediante percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale presente nel cantiere.
Autotrasportatori e corrieri (presso la sede fissa e presso cantieri)	
➢ Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l'accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro.	➢ Gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l'accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, nonché di gestione della documentazione di trasporto, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro, e dovrà indossare guanti e mascherine di protezione delle vie respiratorie, correttamente indossati. Laddove gli autisti risultino sprovvisti di mascherine, dovranno rimanere a bordo dei propri mezzi. ➢ Nel caso di consegne di pacchi presso la sede aziendale, si prevedono modalità che consentano di ricevere le merci senza contatto con il destinatario e senza la firma di avvenuta consegna. Ove ciò non sia possibile, è disposto

Misura prevista	Modalità attuative
	l'utilizzo di mascherine e soluzione idroalcolica per l'igiene delle mani. ➢ L'accesso in cantiere di fornitori esterni e/o subappaltatori viene regolamentata da quanto eventualmente prescritto dal Coordinatore per la Sicurezza, e comunque individuando modalità di ingresso, transito e uscita, mediante percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale presente nel cantiere.
Servizi igienici	
➢ Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare/installare servizi igienici dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera.	➢ Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno viene garantito, se presente, un servizio igienico dedicato, prevedendo il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia e sanificazione giornaliera.
Servizi di trasporto	
➢ Ove sia presente un servizio di trasporto organizzato dall'azienda, va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento, in particolare mettendo in atto tutte le misure previste per il contenimento del rischio di contagio (distanziamento, uso della mascherina chirurgica, etc.).	➢ Per quanto riguarda i mezzi aziendali diversi dall'auto (es. furgone o autocarro cassonato), in caso sia indispensabile la presenza di un passeggero, questi deve occupare il posto all'estrema destra e mantenere il massimo distanziamento possibile dal conducente.

Misura prevista	Modalità attuative
➢ Ove sia presente un servizio di trasporto organizzato dal datore di lavoro per raggiungere il cantiere, va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento, se del caso facendo ricorso a un numero maggiore di mezzi e/o prevedendo ingressi ed uscite dal cantiere con orari flessibili e scaglionati oppure riconoscendo aumenti temporanei delle indennità specifiche, come da contrattazione collettiva, per l'uso del mezzo proprio. In ogni caso, occorre assicurare la pulizia con specifici detergenti delle maniglie di portiere e finestrini, volante, cambio, etc. mantenendo una corretta areazione all'interno del veicolo.	➢ Durante gli spostamenti su veicoli si raccomanda il continuo ricambio di aria all'interno dell'abitacolo, evitando l'utilizzo di aria condizionata e soprattutto della funzione ricircolo. In caso di presenza di altre persone, oltre l'autista, non potendo rispettare la distanza minima di 1 metro tra i passeggeri, è obbligatorio utilizzare la mascherina. ➢ Nei mezzi di trasporto sono messi a disposizione dei lavoratori erogatori di soluzione idroalcolica per favorire la frequente pulizia delle mani. ➢ Viene messo a disposizione dei lavoratori detergente sanificante al fine di provvedere all'igienizzazione, a fine turno e periodica delle parti in contatto con le mani (maniglie, volante, cambio, etc…) delle attrezzature/strumenti e mezzi utilizzati.
Appalti endoaziendali	
➢ Le norme del presente Protocollo si estendono alle aziende in appalto che possono organizzare sedi e cantieri permanenti e provvisori all'interno dei siti e delle aree produttive.	➢ L'azienda si attiene ad eventuali protocolli di cantiere, eventualmente comunicati dalla committente, informandone i lavoratori e vigilando affinché gli stessi vi si attengano.
➢ In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o Vigilanza, etc.) che risultassero positivi al tampone COVID-19, l'appaltatore dovrà informare immediatamente il committente, per il tramite del medico competente, ed entrambi dovranno collaborare con l'autorità sanitaria fornendo elementi utili all'individuazione di eventuali contatti stretti, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.	➢ In caso di lavoratori dipendenti della **Roda S.p.a.** o della committente che operano nello stesso sito produttivo che risultassero positivi al tampone COVID-19, l'appaltatrice e la committente dovranno informarsi reciprocamente ed immediatamente, collaborando con l'autorità sanitaria e fornendo elementi utili all'individuazione di eventuali contatti stretti. ➢ Nel caso di mancato rispetto delle procedure aziendali o convenute per la gestione del rischio COVID-19 da parte dei lavoratori dell'appaltatrice, **Roda S.p.a**. si riserva di escluderne o interromperne l'attività. Analogamente, laddove presso cantieri **Roda**

Misura prevista	Modalità attuative
	S.p.a. non si riscontrasse le condizioni – anche da parte di ditte terze – per garantire le condizioni di sicurezza per la prevenzione del contagio dei propri lavoratori, l'azienda si riserva la facoltà di sospendere le lavorazioni fornendone motivazione alla committente. ➢ Dette misure verranno applicate anche nei confronti delle eventuali aziende in appalto, qualora organizzino sedi e cantieri permanenti e provvisori all'interno dei siti e delle aree produttive.
➢ L'azienda committente è tenuta a dare, all'impresa appaltatrice, completa informativa dei contenuti del Protocollo aziendale e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni.	➢ L'azienda comunica preventivamente all'appaltatore le informazioni e le procedure da osservare nello svolgimento del lavoro all'interno dei locali e dei cantieri aziendali, ed acquisisce le procedure specifiche adottate dall'appaltatrice. L'appaltatrice (o subappaltatrice) si impegna – in ogni caso – a rispettare le presenti procedure, salvo qualora il contenuto delle proprie risulti più restrittivo rispetto alle procedure aziendali, o salvo per gli aspetti strettamente specifici della propria attività. ➢ I preposti sono incaricati della sorveglianza in merito all'applicazione delle procedure relative al rischio COVID-19. ➢ Nel caso di mancato rispetto delle procedure aziendali o convenute da parte dei lavoratori dell'appaltatrice, l'azienda si riserva di escluderne o interromperne l'attività.

1.4 MODALITÀ OPERATIVE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE VERIFICHE DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19

Modalità operative per l'organizzazione delle verifiche delle certificazioni verdi Covid-19

Misura prevista	Modalità attuative
➢ Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di cui al punto precedente, anche sulla base di contratti esterni.	➢ Il datore di lavoro ha previsto l'attuazione delle verifiche delle certificazioni verdi Covid-19, sia nei confronti dei propri lavoratori, che nei confronti dei lavoratori di ditte fornitrici ed appaltatrici, nonché ogni altro soggetto che svolga attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro aziendali, come descritto nell'istruzione operativa "I 8C-CV19-4" relativa ai **"Controlli COVID-19 per l'accesso ai luoghi di lavoro".** Si proseguirà nell'attuazione delle misure previste con termine 31 dicembre 2021, nel caso di eventuali proroghe.
➢ Le disposizioni di cui ai al punto precedente (commi 1 e 2, art. 3 D.L. 127/21) non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.	➢ La certificazione medica di esenzione dalla campagna vaccinale viene considerata titolo equipollente alla certificazione verde per l'accesso ai luoghi di lavoro. Ai sensi della circolare 4 agosto del 2021 del Ministero della salute, la certificazione dovrà riportare le seguenti informazioni: - i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita); - la dicitura: "soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l'accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del Decreto-Legge 23 luglio 2021, n 105;

Misura prevista	Modalità attuative
	- la data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura "certificazione - valida fino al _____"; - dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui opera come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio – Regione); - Timbro e firma del medico certificatore (anche digitale); - Numero di iscrizione all'ordine o codice fiscale del medico certificatore. Le modalità operative per l'esecuzione di tali controlli viene descritta nell'istruzione operativa "I 8C-CV19-4" relativa ai **"Controlli COVID-19 per l'accesso ai luoghi di lavoro".**
➢ I datori di lavoro di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 (art. 3 D.L. 127/21). Per i lavoratori di cui al comma 2 (soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni) la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, oltre che dai datori di lavoro dei luoghi di lavoro , è effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.	➢ Qualora i lavoratori, per lo svolgimento dell'attività lavorativa, debbano fare accesso ai luoghi di lavoro di ditte terze, rientreranno nel campo di applicazione delle verifiche della certificazione verde.
➢ I datori di lavoro (di cui al comma 1, definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19	➢ Le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche sono definite ed illustrate nell'istruzione operativa "I 8C-CV19-4" relativa ai **"Controlli COVID-19 per l'accesso ai luoghi di lavoro".**

Misura prevista	Modalità attuative
sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10.	

1.5 PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA

Misura prevista	Modalità attuative
Pulizia e sanificazione in azienda	
➢ L'azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago, in coerenza con la circolare del Ministero della salute n. 17644 del 22 maggio 2020.	➢ L'azienda provvede alla pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago. Particolare attenzione sarà posta per le superficie che possono essere toccate (porte, finestre, tastiere di distributori di bevande e snack eventualmente presenti). ➢ Per quanto riguarda le superfici di tavoli e sedie dei locali di servizio e di spazi comuni per lo svolgimento delle pause di lavoro o riunioni, devono essere puliti dopo ogni utilizzo (posizionamento di cartellonistica nel locale). ➢ Tutte le operazioni di pulizia svolte dagli addetti incaricati devono essere condotte da personale che indossa adeguati dispositivi di protezione individuale e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione) ➢ Viene assicurata la frequente ventilazione degli ambienti sia in condizioni normali, che durante le operazioni di pulizia. ➢ La sanificazione degli ambienti verrà inoltre programmata anche sulla base delle periodicità indicate dal medico competente con riguardo alla tipologia degli spazi.

Misura prevista	Modalità attuative
➢ Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti, secondo le disposizioni della circolare del Ministero della salute n. 5443 del 22 febbraio 2020, nonché alla loro ventilazione.	➢ Le operazioni di sanificazione approfondita, secondo le indicazioni della circolare 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, sono previste nel caso di presenza di uno o più casi di COVID-19 confermati. L'azienda provvede ad una pulizia straordinaria degli ambienti di lavoro, informando preventivamente l'appaltatrice incaricata di svolgere la pulizia dei locali per l'adozione delle cautele necessarie. ➢ Per l'esecuzione delle attività di sanificazione, viene previsto l'utilizzo di una soluzione di ipoclorito di sodio diluita allo 0,1% oppure con alcool etilico al 70% per superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio. In alternativa verranno utilizzati specifici detergenti disinfettanti, ad accertata azione virucida.
➢ Occorre garantire la pulizia, a fine turno, e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch e mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici che nei reparti produttivi, anche con riferimento alle attrezzature di lavoro di uso promiscuo.	➢ Un ruolo fondamentale viene attribuito al lavoratore, affinché proceda alla corretta pulizia della propria postazione di lavoro al termine del turno di lavoro, secondo le procedure definite e utilizzando detergenti messi a disposizione dall'azienda. Viene messo a disposizione dei lavoratori detergente specifico al fine di provvedere alla pulizia, a fine turno e periodica, delle attrezzature di contatto (maniglie di attrezzature, tasti di avvio, tastiere, schermi touch, mouse …).
➢ Nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti di COVID-19, in aggiunta alle normali attività di pulizia, è necessario prevedere, alla riapertura, una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai sensi della citata circolare del Ministero della salute 5443 del 22 febbraio 2020.	➢ Dette misure vengono previste in conformità ai punti precedenti.

Misura prevista	Modalità attuative
Pulizia e sanificazione in cantiere	
➢ Il datore di lavoro assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica degli spogliatoi e delle aree comuni limitando l'accesso contemporaneo a tali luoghi; ai fini della sanificazione e della igienizzazione vanno inclusi anche i mezzi d'opera con le relative cabine di guida o di pilotaggio. Lo stesso dicasi per le auto di servizio e le auto a noleggio e per i mezzi di lavoro quali gru e mezzi operanti in cantiere.	➢ I mezzi di cantiere (quali ad esempio. escavatori, piattaforme elevatrici), se utilizzati da più persone, dovranno essere igienizzati (per la porzione riguardante quadro di comando, volante, maniglie), ogni volta prima e dopo il loro utilizzo con apposita soluzione idroalcolica. ➢ Il preposto provvede alla regolare sanificazione delle superfici e vigila in merito al rispetto di tali prescrizioni.
➢ Il datore di lavoro verifica la corretta pulizia degli strumenti individuali di lavoro impedendone l'uso promiscuo, fornendo anche specifico detergente e rendendolo disponibile in cantiere sia prima che durante che al termine della prestazione di lavoro.	➢ Gli attrezzi manuali dovranno essere dati in dotazione ad un solo operaio ed utilizzati con i guanti da lavoro. Si suggerisce di provvedere alla loro igienizzazione con soluzione idroalcolica. In particolare è obbligatorio provvedere al la igienizzazione in caso si preveda un uso promiscuo da parte delle maestranze.
➢ Il datore di lavoro deve verificare l'avvenuta sanificazione di tutti gli alloggiamenti e di tutti i locali, compresi quelli all'esterno del cantiere ma utilizzati per tale finalità, nonché dei mezzi d'opera dopo ciascun utilizzo, presenti nel cantiere e nelle strutture esterne private utilizzate sempre per le finalità del cantiere.	➢ Al personale preposto è fatto obbligo vigilare sulla corretta sanificazione di mezzi, attrezzi, locali igienici e baraccamenti dopo ciascun utilizzo.
➢ Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno del cantiere si procede alla pulizia e sanificazione dei locali, alloggiamenti e mezzi secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché, laddove necessario, alla loro ventilazione	➢ Si provvede ad una pulizia straordinaria del cantiere a seguito di presenza di persona positiva a COVID-19 da parte di un'appaltatrice incaricata, alla quale verrà chiesta l'esecuzione dell'attività in conformità alle disposizioni della circolare del Ministero della salute n. 5443 del 22 febbraio 2020.
➢ La periodicità della sanificazione verrà stabilita dal datore di lavoro in relazione alle caratteristiche ed agli utilizzi dei locali e mezzi di trasporto, previa consultazione del medico	➢ La sanificazione degli ambienti verrà inoltre programmata anche sulla base delle periodicità indicate dal medico competente con riguardo alla tipologia degli spazi.

Misura prevista	Modalità attuative
competente aziendale e del Responsabile di servizio di prevenzione e protezione, dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RSLT territorialmente competente);	
➢ Nelle aziende che effettuano le operazioni di pulizia e sanificazione vanno definiti i protocolli di intervento specifici in comune accordo con i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RSLT territorialmente competente)	➢ L'azienda, in occasione di operazioni di pulizia e sanificazione definirà in comune accordo con il proprio RLS gli specifici protocolli di intervento.
➢ Gli operatori che eseguono i lavori di pulizia e sanificazione debbono inderogabilmente essere dotati di tutti gli indumenti e i dispositivi di protezione individuale.	➢ Tutte le operazioni di pulizia svolte dagli addetti incaricati devono essere condotte da personale che indossa adeguati dispositivi di protezione individuale anticontagio e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione).
➢ Le azioni di sanificazione devono prevedere attività eseguite utilizzando prodotti aventi le caratteristiche indicate nella circolare n 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute;	➢ Le azioni di sanificazione saranno previste impiegando prodotti di accertata azione disinfettante, in funzione delle superfici da trattare, come da indicazioni relative alla scelta già illustrate per la sede aziendale.

1.6 PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

Misura prevista	Modalità attuative
Precauzioni igieniche personali presso la sede fissa	
➢ È obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani.	➢ I lavoratori verranno sensibilizzati al rispetto delle corrette indicazioni per l'igiene delle secrezioni respiratorie e delle mani, c.d. decalogo ministeriale (apposizione di informative nelle bacheche aziendali ed eventuali altri spazi di alta frequentazione, apposizione nei servizi igienici delle indicazioni per la corretta pulizia delle mani).

Misura prevista	Modalità attuative
	➢ I lavoratori vengono informati che il corretto e frequente lavaggio delle mani con acqua e sapone costituisce il metodo migliore per garantire una adeguata igiene.
➢ L'azienda mette a disposizione idonei e sufficienti mezzi detergenti per le mani.	➢ Nei servizi igienici sono messi a disposizione detergente lavamani e sistema di asciugatura presso tutti i lavandini (carta, aria calda). ➢ Presso gli spazi comuni e nei punti di accesso/uscita/passaggio, sono collocati e mantenuti costantemente riforniti distributori dl soluzioni idroalcoliche per la pulizia delle mani, raccomandando un frequente uso da parte di tutti gli operatori. Qualora non sia possibile il lavaggio delle mani von acqua e sapone vengono previsti disinfettanti a base alcolica, purché abbiano una percentuale di etanolo (alcool etilico) non inferiore al 70%. ➢ Giornalmente viene verificato il rifornimento di soluzioni idroalcoliche, di sapone lavamani e sistemi di asciugatura a perdere presso i vari punti.
➢ È favorita la preparazione da parte dell'azienda del liquido detergente secondo le indicazioni dell'OMS	➢ Laddove si provvede alla preparazione da parte dell'azienda del liquido detergente, la stessa fa riferimento alle indicazioni dell'OMS. hiips://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf
➢ È raccomandata la frequente pulizia delle mani, con acqua e sapone.	➢ Le persone presenti in azienda o chi vi accede, ha la possibilità di effettuare una adeguata igiene delle mani con semplicità e con la frequenza ritenuta opportuna. A tal fine sono messe a disposizione dei lavoratori igienizzanti mani/soluzioni idroalcoliche presso gli spazi comuni o punti di accesso/uscita/passaggio.

Misura prevista	Modalità attuative
➢ I detergenti per le mani, di cui sopra, devono essere accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili.	➢ Presso gli spazi comuni e nei punti di accesso/uscita/passaggio, sono collocati e mantenuti costantemente riforniti distributori di soluzioni idroalcoliche per la pulizia delle mani.
Precauzioni igieniche personali presso cantieri	
➢ È obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare assicurino il frequente e minuzioso lavaggio delle mani, anche durante l'esecuzione delle lavorazioni;	➢ I lavoratori impiegati presso cantieri vengono sensibilizzati al rispetto delle corrette indicazioni per l'igiene delle secrezioni respiratorie e delle mani, c.d. decalogo ministeriale, nonché sulla necessità di un frequente e minuzioso lavaggio delle mani, anche durante l'esecuzione delle lavorazioni. ➢ I lavoratori sono obbligati a lavarsi le mani frequentemente, ove non disponibile acqua e sapone, con soluzione idroalcolica all'ingresso in cantiere, prima e dopo la pausa pranzo e all'ingresso e all'uscita dai servizi igienici.
➢ Il datore di lavoro, a tal fine, mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani;	➢ I lavoratori impiegati presso cantieri vengono forniti specifici dispenser di soluzione idroalcolica, sia disponibili sui mezzi che presso cantieri, al fine di consentire una frequente igienizzazione delle mani.

1.7 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Misura prevista	Modalità attuative
Dispositivi di protezione individuale: misure applicate alla sede fissa	
➢ L'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente Protocollo di regolamentazione è fondamentale; tenuto conto del perdurare della situazione emergenziale, si continua a raccomandare un loro utilizzo razionale – come peraltro	➢ Nella fornitura dei dispositivi di protezione, l'azienda si basa sull'assunto che l'uso corretto degli stessi può aiutare a prevenire alcune esposizioni, e non viene sostituito ad altre strategie di prevenzione. L'uso non appropriato delle mascherine potrebbe ingenerare una situazione di falsa sicurezza che rischierebbe di

Misura prevista	Modalità attuative
sottolineato dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) – secondo la disciplina vigente. ➢ Laddove il presente Protocollo fa riferimento all'uso della mascherina chirurgica, è fatta salva l'ipotesi che, per i rischi presenti nella mansione specifica, siano già previsti strumenti di protezione individuale di tutela di tipo superiore (facciali filtranti FFP2 o FFP3) o di diversa tipologia. [premessa al protocollo]	far trascurare misure di prevenzione più adeguate. ➢ Il datore di lavoro consegna ai lavoratori, ai preposti/ i dispositivi di protezione individuale specifici per il rischio di contagio in numero sufficiente a garantirne il ricambio durante l'esecuzione delle attività. ➢ I lavoratori verranno dotati di dispositivi di protezione individuale specifici per il rischio contagio (mascherine chirurgiche o di livello superiore), conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie; l'utilizzo delle mascherine chirurgiche (o di grado superiore) è sempre previsto sia all'aperto che al chiuso, salvo condizioni di isolamento e compatibilmente con eventuali misure più restrittive imposte dalle Autorità e Regioni. ➢ Qualora, la difficoltà di reperire sul mercato tali dispositivi non consenta la regolare fornitura, dovranno essere necessariamente attivate misure organizzative (sospensione di postazioni di lavoro, turnazione differenziate, …) atte a garantire un distanziamento di almeno un metro. Non è consentita, in alcun modo, la prosecuzione dell'attività lavorativa in assenza delle misure sopra indicate.
➢ Sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), ai sensi dell'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le "mascherine chirurgiche" di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il cui uso è disciplinato dall'articolo 5-bis del medesimo decreto-legge. Pertanto, in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all'aperto, è comunque obbligatorio	➢ L'azienda fornisce ai lavoratori "mascherine chirurgiche" o facciali filtranti (FFP2) delle quali il datore di lavoro verifica preventivamente la conformità alle normative vigenti, e il cui impiego è sempre previsto durante l'attività lavorativa, sia al chiuso che all'aperto, salvo nel caso di attività svolte in "isolamento."

Misura prevista	Modalità attuative
l'uso delle mascherine chirurgiche o di dispositivi di protezione individuale di livello superiore. Tale uso non è necessario nel caso di attività svolte in condizioni di isolamento, in coerenza con quanto previsto dal DPCM 2 marzo 2021.	
➢ Nella declinazione delle misure del presente Protocollo all'interno dei luoghi di lavoro, sulla base del complesso dei rischi valutati a partire dalla mappatura delle diverse attività dell'azienda, si adotteranno DPI idonei.	➢ In funzione della valutazione dei rischi per le diverse attività aziendali nella sede fissa è prevista l'adozione di dispositivi di protezione respiratoria quali mascherine chirurgiche.
Dispositivi di protezione individuale: misure applicate al cantiere	
➢ L'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente Protocollo di Regolamentazione è di fondamentale importanza ma, vista la fattuale situazione.	➢ Si riprendono le misure attuate per la sede fissa. ➢ Il datore di lavoro consegna ai lavoratori, ai preposti/Capi Cantiere i dispositivi di protezione individuale specifici per il rischio di contagio in numero sufficiente a garantirne il ricambio durante l'esecuzione delle attività. ➢ Saranno preferenzialmente utilizzati facciali filtranti (DPI FFP2) poichè tali dispositivi sono già previsti per la protezione dai rischi presenti nella mansione lavorativa privilegiando la tipologia monouso (NR). Tali facciali filtranti, proteggono chi li indossa anche da microorganismi e trovano utile applicazione anche in tutte quelle attività da svolgere per tempi prolungati senza poter garantire un'adeguata distanza di sicurezza (es: lavori da affrontare in 2 o più persone a distanza ravvicinata).
➢ Le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità;	➢ Si estendono sul punto le misure già previste per la sede fissa, ossia in merito all'obbligo di indossare le mascherine, all'aperto ed al chiuso, salvo condizioni di isolamento, nonché le azioni per un loro corretto impiego.

Misura prevista	Modalità attuative
➢ Data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall'autorità sanitaria e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;	➢ L'azienda fornisce ai lavoratori "mascherine chirurgiche" o facciali filtranti "FFP2" delle quali il datore di lavoro verifica preventivamente la conformità alle normative vigenti.
➢ È favorita la predisposizione da parte dell'azienda del liquido detergente secondo le indicazioni dell'OMS.	➢ Laddove si provvede alla preparazione da parte dell'azienda del liquido detergente, la stessa fa riferimento alle indicazioni dell'OMS. hiips://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf
➢ Qualora la lavorazione da eseguire in cantiere imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l'uso delle mascherine e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc...) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie; in tali evenienze, in mancanza di idonei D.P.I., le lavorazioni dovranno essere sospese con il ricorso se necessario alla Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO) ai sensi del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, per il tempo strettamente necessario al reperimento degli idonei DPI.	➢ La misura si intende superata dalla previsione del protocollo del 6 aprile 2021, in base al quale le mascherine chirurgiche (o di grado superiore) devono essere sempre utilizzate, all'aperto ed al chiuso, salvo condizioni di isolamento.
➢ Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 provvede al riguardo ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e la relativa stima dei costi con tutti i dispositivi ritenuti necessari; il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, con il coinvolgimento del RLS o, ove non presente, del RLST, adegua la progettazione del cantiere alle	➢ L'azienda si attiene alle misure previste nel Piano di sicurezza e di coordinamento, fornendo la stima dei propri costi per la sicurezza, anche con riferimento alle misure per la prevenzione e protezione dal rischio Covid-19 e proponendo misure integrative, laddove ritenuto necessario. Di quest'ultima attività viene dato atto nel Piano operativo di sicurezza di cantiere aziendale.

Misura prevista	Modalità attuative
misure contenute nel presente protocollo, assicurandone la concreta attuazione.	
➢ Il datore di lavoro provvede a rinnovare a tutti i lavoratori gli indumenti da lavoro prevedendo la distribuzione a tutte le maestranze impegnate nelle lavorazioni di tutti i dispositivi individuale di protezione anche con tute usa e getta.	➢ Il datore di lavoro provvede a fornire a tutte le maestranze impegnate nelle lavorazioni i dispositivi individuale di protezione laddove necessario.
➢ Il datore di lavoro si assicura che in ogni cantiere di grandi dimensioni per numero di occupati (superiore a 250 unità) sia attivo il presidio sanitario e, laddove obbligatorio, l'apposito servizio medico e apposito pronto intervento; per tutti gli altri cantieri, tali attività sono svolte dagli addetti al primo soccorso, già nominati, previa adeguata formazione e fornitura delle dotazioni necessarie con riferimento alle misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19.	➢ In caso di cantiere di grandi dimensioni per numero di occupati (superiore a 250 unità) sarà attivato, in collaborazione con la committente, il presidio sanitario e, laddove obbligatorio, l'apposito servizio medico e apposito pronto intervento. Per i cantieri di dimensioni più ridotte le attività di soccorso sono svolte dagli addetti al primo soccorso già nominati, adeguatamente formati e dotati dei dispositivi necessari all'espletamento delle proprie funzioni, anche in funzione del contenimento della diffusione del virus COVID-19.

1.8 GESTIONE DEGLI SPAZI COMUNI

Misura prevista	Modalità attuative
Spazi comuni (refettorio, spogliatoi, aree fumatori, distributori di bevande e/o snack, …)	
➢ L'accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di un metro tra le persone che li occupano.	➢ L'accesso agli spazi comuni, quali l'area distributori di bevande/snack o le aree occupate dai lavoratori durante la pausa pranzo, vengono contingentate, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano.
➢ Occorre provvedere all'organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi, per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e	➢ Si rimanda allo specifico paragrafo destinato alla pulizia e sanificazione dei luoghi di lavoro.

Misura prevista	Modalità attuative
garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.	
➢ Occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti, dei locali mensa e delle tastiere dei distributori di bevande e snack.	➢ Si rimanda allo specifico paragrafo destinato alla pulizia e sanificazione dei luoghi di lavoro, applicato anche con riferimento ai locali di consumazione pasti, nonché alle tastiere di distributori di bevande e snack eventualmente presenti.
Spazi comuni presso cantieri (baracca di cantiere / mensa / spogliatoi)	
➢ L'accesso agli spazi comuni, comprese le mense e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano; nel caso di attività che non prevedono obbligatoriamente l'uso degli spogliatoi, è preferibile non utilizzare gli stessi al fine di evitare il contatto tra i lavoratori; nel caso in cui sia obbligatorio l'uso, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81, provvede al riguardo ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento anche attraverso una turnazione dei lavoratori compatibilmente con le lavorazioni previste in cantiere.	➢ I lavoratori vengono informati in merito all'obbligo di garantire il distanziamento sociale all'interno dei locali comuni del cantiere, evitando situazioni di affollamento e - in ogni caso – rispettando le misure di contingentamento e turnazione previste dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori nell'accesso ai locali. ➢ In particolare, i pasti devono essere consumati dai lavoratori in ambienti che consentono la distanza minima di 1 metro tra le persone. La fruizione di servizi di ristorazione è possibile quando è verificata l'effettiva applicazione delle norme igieniche vigenti. ➢ La predisposizione degli alloggi per il personale in Hotel, terrà conto della necessità di ridurre il numero di persone per camera, compatibilmente con i requisiti applicabili localmente a livello governativo e/o modalità condivise con il Coordinatore per la sicurezza. ➢ In presenza di una baracca di cantiere, l'ingresso deve essere limitato ad un numero esiguo di persone, tale da mantenere la distanza di sicurezza e con l'utilizzo di idonea mascherina.

Misura prevista	Modalità attuative
	➢ L'accesso ai sevizi igienici e agli spogliatoi è contingentato a non più di una persona per volta.
➢ Il datore di lavoro provvede alla sanificazione almeno giornaliera ed alla organizzazione degli spazi per la mensa e degli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.	➢ Si rimanda allo specifico paragrafo destinato alla pulizia e sanificazione dei luoghi di lavoro (inclusi cantieri).
➢ Occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera con appositi detergenti anche delle tastiere dei distributori di bevande;	➢ Si rimanda allo specifico paragrafo destinato alla pulizia e sanificazione dei luoghi di lavoro, applicato anche con riferimento ai locali di consumazione pasti, nonché alle tastiere di distributori di bevande e snack eventualmente presenti.

1.9 ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

Misura prevista	Modalità attuative
Turnazione, lavoro agile e da remoto, rimodulazione dei livelli produttivi presso la sede fissa	
Limitatamente al periodo dell'emergenza dovuta al COVID-19, le imprese potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali aziendali:	
➢ Disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli dei quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso al lavoro agile e da remoto;	➢ Viene utilizzato lo smart working per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il domicilio o a distanza, laddove possibile.
➢ Procedere ad una rimodulazione dei livelli produttivi.	➢ Non si è resa necessaria una rimodulazione dei livelli produttivi.

Misura prevista	Modalità attuative
➢ Assicurare un piano di turnazione dei lavoratori dedicati alla produzione con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili.	➢ Viene attuato, per quanto possibile, un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione, con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili.
➢ Utilizzare il lavoro agile e da remoto per tutte quelle attività che possono essere svolte in tale modalità, in quanto utile e modulabile strumento di prevenzione Il lavoro agile e da remoto continua ad essere favorito, anche nella fase di progressiva ripresa delle attività, in quanto utile e modulabile strumento di prevenzione, ferma la necessità che il datore di lavoro garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività (assistenza nell'uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause).	➢ Viene utilizzato lo smart working per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il domicilio o a distanza, laddove possibile.
Fruizione di ferie e congedi	
➢ Sono incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva. Nel caso vengano utilizzati ammortizzatori sociali, anche in deroga, valutare sempre la possibilità di assicurare che gli stessi riguardino l'intera compagine aziendale, se del caso anche con opportune rotazioni del personale coinvolto; utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali (par, rol, banca ore) generalmente finalizzati a consentire l'astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione. Nel caso in cui l'utilizzo di tali istituti non risulti sufficiente, si utilizzeranno i periodi di ferie arretrati e non ancora fruiti.	➢ L'azienda promuove la fruizione da parte dei lavoratori dei periodi di ferie, di congedi retribuiti, nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva.

Misura prevista	Modalità attuative
Trasferte	
➢ In merito alle trasferte nazionali ed internazionali, è opportuno che il datore di lavoro, in collaborazione con il MC e il RSPP, tenga conto del contesto associato alle diverse tipologie di trasferta previste, anche in riferimento all'andamento epidemiologico delle sedi di destinazione.	➢ Sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già concordate o organizzate, che riguardano le attività complementari alle attività *core* dell'azienda. Pertanto sono ammesse tutte le trasferte strettamente connesse all'esecuzione dei lavori negli specifici cantieri, per cui il datore di lavoro, in collaborazione con il MC e il RSPP, valuta per l'autorizzazione ad effettuarle, il contesto associato alle diverse tipologie di trasferta previste, compreso il riferimento necessario all'andamento epidemiologico delle sedi di destinazione.
Distanziamento sociale e rimodulazione degli spazi di lavoro	
➢ È necessario il rispetto del distanziamento sociale, anche attraverso una rimodulazione degli spazi di lavoro, compatibilmente con la natura dei processi produttivi e degli spazi aziendali. Nel caso di lavoratori che non necessitano di particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro e che possono lavorare da soli, gli stessi potrebbero, per il periodo transitorio, essere posizionati in spazi ricavati ad esempio da uffici inutilizzati o sale riunioni. Per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente, potranno essere individuate soluzioni innovative come, ad esempio, il riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate tra loro, ovvero soluzioni analoghe.	➢ È stata prevista una rimodulazione degli spazi di lavoro, in modo da garantire sempre il "criterio di distanza droplet" di almeno 1 metro.

Misura prevista	Modalità attuative
➢ L'articolazione del lavoro potrà essere ridefinita con orari differenziati, che favoriscano il distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo assembramenti all'entrata e all'uscita con flessibilità degli orari	➢ Gli orari di ingresso/uscita vengono scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni. In ogni caso viene garantito e promosso il rispetto del "criterio di distanza droplet" pari ad almeno 1 metro di separazione tra i presenti, contingentando – laddove necessario – l'accesso. ➢ All'ingresso della sede viene garantita la presenza di detergenti sanificanti per le mani segnalati da apposite indicazioni.
➢ È essenziale evitare aggregazioni sociali, anche in relazione agli spostamenti per raggiungere il posto di lavoro e rientrare a casa (commuting), con particolare riferimento all'utilizzo del trasporto pubblico. Per tale motivo andrebbero incentivate forme di trasporto verso il luogo di lavoro con adeguato distanziamento fra i viaggiatori e favorendo l'uso del mezzo privato o di navette.	➢ Viene evitata la possibilità di aggregazioni sociali anche in relazione agli spostamenti per raggiungere il posto di lavoro e rientrare a casa (commuting). Per tale motivo sono state previste misure per l'utilizzo dei mezzi di trasporto, descritte nello specifico paragrafo.
Turnazione, lavoro agile e da remoto, rimodulazione dei livelli produttivi presso cantieri	
➢ In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-19, le imprese potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali aziendali, o territoriali di categoria, disporre la riorganizzazione del cantiere e del cronoprogramma delle lavorazioni anche attraverso la turnazione dei lavoratori con l'obiettivo di diminuire i contatti, di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili e di consentire una diversa articolazione degli orari del cantiere sia per quanto attiene all'apertura, alla sosta e all'uscita.	➢ Viene attuato, per quanto possibile, un piano di turnazione dei dipendenti, con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili. ➢ Presso il cantiere viene garantita la presenza di detergenti sanificanti per le mani segnalati da apposite indicazioni.

1.10 GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI

Misura prevista	Modalità attuative
➢ Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa).	➢ Gli orari di ingresso/uscita vengono scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni. In ogni caso viene garantito e promosso il rispetto del "criterio di distanza droplet" pari ad almeno 1 metro di separazione tra i presenti, contingentando – laddove necessario – l'accesso.
➢ Dove possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni.	➢ Presso l'edificio è stata mantenuta l'unica porta di ingresso ed uscita già in uso. ➢ In corrispondenza degli ingressi, viene inoltre garantita la presenza di detergenti sanificanti per le mani.

1.11 MOBILITÀ INTERNA E ESTERNA ALL'AZIENDA

Misura prevista	Modalità attuative
Spostamenti all'interno del sito	
➢ Gli spostamenti all'interno del sito aziendale devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni aziendali.	➢ Sono limitati al minimo gli spostamenti all'interno al reparto ed al cantiere.
Riunioni, eventi interni	
➢ Non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessità e urgenza, nell'impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale, l'uso della mascherina chirurgica o dispositivi di protezione individuale di livello superiore e un'adeguata pulizia e areazione dei locali.	➢ Sono consentite le riunioni in presenza, solo però nel caso in cui le stesse vengano ritenute di carattere necessario e urgente, nell'impossibilità di poterle svolgere in modalità da remoto (sempre scelta prioritaria), dove la partecipazione sarà ridotta al minimo e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale, un'adeguata pulizia e areazione dei locali ed inoltre l'uso della mascherina chirurgica o DPI di livello superiore.

Misura prevista	Modalità attuative
Formazione	
➢ Sono sospesi tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, fatte salve le deroghe previste dalla normativa vigente. Sono consentiti in presenza, ai sensi dell'articolo 25, comma 7, del dPCM 2 marzo 2021: - gli esami di qualifica dei percorsi di Ie FP, nonché la formazione in azienda esclusivamente per i lavoratori dell'azienda stessa, secondo le disposizioni emanate dalle singole regioni, - i corsi di formazione da effettuarsi in materia di protezione civile, - i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, - i corsi di formazione individuali e quelli che necessitano di attività di laboratorio, nonché l'attività formativa in presenza, ove necessario, nell'ambito di tirocini, stage e attività di laboratorio, in coerenza con i limiti normativi vigenti, a condizione che siano attuate le misure di contenimento del rischio di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL. È comunque possibile, qualora l'organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in lavoro agile e da remoto.	➢ Laddove la formazione rientri tra quelle espressamente consentite in presenza e, soprattutto, laddove sia prevista una pratica, la formazione avverrà nel rispetto del distanziamento sociale e di quanto previsto nel presente protocollo, nonché – per quanto di pertinenza ed applicabile – in ottemperanza alle linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative previste per la formazione professionale. ➢ L'azienda consente la formazione a distanza anche per lavoratori in lavoro agile o da remoto.

1.12 GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA O PRESSO CANTIERE

Misura prevista	Modalità attuative
➢ Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre (temperatura corporea superiore a 37,5° C) e sintomi di infezione respiratoria o simil-influenzali quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all'ufficio del personale e si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria e a quello degli altri presenti, dai locali; l'azienda procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della salute. ➢ Il lavoratore, al momento dell'isolamento, deve essere subito dotato - ove già non lo fosse - di mascherina chirurgica.	Nel caso in cui una persona presente in azienda o presso cantiere: - sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse; - venga a conoscenza di essere stato in contatto (nei 14 giorni precedenti) con un caso accertato di COVID-19, o egli stesso è stato accertato positivo al COVID-19. Il lavoratore lo deve dichiarare immediatamente all'ufficio del personale evitando contatti stretti e mantenendosi a distanza di sicurezza. <u>L'azienda:</u> - Fornisce al soggetto idonee mascherine qualora sprovvisto. - Provvede all'isolamento temporaneo del/dei soggetto/i, presso locale dotato di aerazione naturale, in cui potrà soggiornare per il tempo necessario ad organizzare il rientro in sicurezza al domicilio. L'azienda provvederà a contattare il numero verde regionale o provinciale (o il 112 se necessario), seguendo le istruzioni che verranno impartite dalle autorità sanitarie, per organizzare in sicurezza il rientro a casa del lavoratore. - Presso cantiere, l'isolamento avverrà – in ogni caso - in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che verrà informato della presenza del sintomatico. - Provvederà a contattare il numero verde regionale o provinciale, nonché ad informare il medico competente, seguendo le istruzioni che verranno impartite dalle autorità sanitarie.

Misura prevista	Modalità attuative
	Al domicilio il lavoratore contatterà telefonicamente il proprio medico curante e seguirà le sue indicazioni, senza recarsi al Pronto Soccorso. In caso di isolamento momentaneo del lavoratore, si provvederà ad assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore. Tali garanzie verranno assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi al datore di lavoro di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che durante l'attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi.
Protocollo 6 aprile 2021: ➢ L'azienda collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19, anche con il coinvolgimento del MC. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell'indagine, l'azienda potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria.	➢ Nel caso l'azienda venga informata della presenza di persone positive al tampone COVID-19, informerà immediatamente il proprio medico competente, al fine di garantire l'individuazione di "contatti stretti" e di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. ➢ Nel caso vengano individuati contatti stretti potrà essere richiesto loro di lasciare cautelativamente il posto di lavoro, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria.
Protocollo "cantieri": ➢ Il datore di lavoro collabora con le Autorità sanitarie per l'individuazione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente in cantiere che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell'indagine, il datore di lavoro potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente il cantiere secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria.	

1.13 SORVEGLIANZA SANITARIA / MEDICO COMPETENTE / RLS

Misura prevista	Modalità attuative
➢ La sorveglianza sanitaria deve proseguire, rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della salute (cd. decalogo).	➢ La sorveglianza sanitaria è regolarmente svolta a cura del medico competente aziendale, al quale è affidato il compito – con la piena collaborazione dell'azienda - di garantire il rispetto delle misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della salute (cd. decalogo).
➢ La sorveglianza sanitaria rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio. La sorveglianza sanitaria deve tendere al completo, seppur graduale, ripristino delle visite mediche previste, a condizione che sia consentito operare nel rispetto delle misure igieniche raccomandate dal Ministero della salute e secondo quanto previsto dall'OMS, previa valutazione del medico competente che tiene conto dell'andamento epidemiologico nel territorio di riferimento, in coerenza con la circolare del Ministero della salute del 29 aprile 2020 e con la circolare interministeriale del 4 settembre 2020.	➢ Il medico competente provvede ad intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio ed a segnalarli in conformità alle normative vigenti. ➢ Il competo e graduale ripristino delle visite mediche previste avviene da parte del medico competente, a condizione che sia consentito operare nel rispetto delle misure igieniche raccomandate dal Ministero della salute e secondo quanto previsto dall'OMS, previa valutazione del medico competente che tiene conto dell'andamento epidemiologico nel territorio di riferimento, in coerenza con la circolare del Ministero della salute del 29 aprile 2020 e con la circolare interministeriale del 4 settembre 2020.
➢ Il medico competente collabora con il datore di lavoro, il RSPP e le RLS/RLST nell'identificazione ed attuazione delle misure volte al contenimento del rischio di contagio da virus SARS-CoV-2/COVID-19.	➢ Il datore di lavoro fornisce preventivamente copia al medico competente del presente protocollo, affinché possa dare attuazione all'attività di collaborazione con il datore di lavoro, il RSPP e le RLS nell'identificazione ed attuazione delle misure volte al contenimento del rischio di contagio da virus SARS-CoV-2/COVID-19.

Misura prevista	Modalità attuative
	➢ Il datore si rende disponibile, inoltre, a dare attuazione alle misure di volta in volta ritenute più opportune e ad aggiornare il presente protocollo su indicazione del medico competente (o del RSPP, o del RLS o nell'ambito delle proposte emerse da parte del Comitato per la gestione del rischio da COVID-19).
➢ Il medico competente, ove presente, attua la sorveglianza sanitaria eccezionale ai sensi dell'articolo 83 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ai fini della tutela dei lavoratori fragili secondo le definizioni e modalità di cui alla circolare congiunta del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 4 settembre 2020, nel rispetto della riservatezza.	➢ L'individuazione dei lavoratori "fragili" avviene in collaborazione con il medico competente, al quale è deputato il compito di attuare la sorveglianza sanitaria eccezionale, laddove necessario, nonché di definire eventuali limitazioni o prescrizioni. ➢ Il medico competente, attua la sorveglianza sanitaria eccezionale (SSE), ai fini della tutela dei lavoratori fragili, secondo le definizioni e modalità di cui alla circolare congiunta del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 4 settembre 2020, nel rispetto della riservatezza, per tutta la durata dello stato di emergenza epidemiologica.
➢ Il medico competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglianza sanitaria, potrà suggerire l'adozione di strategie di testing/screening qualora ritenute utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori, anche tenuto conto dell'andamento epidemiologico nel territorio di riferimento e di quanto stabilito nella circolare del Ministero della salute dell'8 gennaio 2021.	➢ Il medico competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglia sanitaria, potrà suggerire l'adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori.

Misura prevista	Modalità attuative
➢ Il medico competente collabora con l'Autorità sanitaria, in particolare per l'identificazione degli eventuali "contatti stretti" di un lavoratore riscontrato positivo al tampone COVID-19 al fine di permettere alle Autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. In merito ai "contatti stretti", così come definiti dalla circolare del Ministero della salute del 29 maggio 2020, è opportuno che la loro identificazione tenga conto delle misure di prevenzione e protezione individuate ed effettivamente attuate in azienda, ai fini del contenimento del rischio da SARS-CoV-2/COVID-19.	➢ L'azienda fornirà la massima collaborazione al medico competente, informandolo tempestivamente di lavoratori risultati positivi a COVID-19, nonché per l'individuazione dei contatti stretti, al fine di consentire la collaborazione del medico con l'Autorità sanitaria, per l'identificazione degli eventuali "contatti stretti". ➢ Con riferimento ai cantieri detta collaborazione verrà estesa al direttore di cantiere e al coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ove nominato. ➢ Per l'identificazione dei "contatti stretti", si terrà conto delle misure di prevenzione e protezione individuate ed effettivamente attuate in azienda e in cantiere, ai fini del contenimento del rischio da SARS-CoV-2/COVID-19.
➢ Nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST nonché con il direttore di cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; [**protocollo cantieri**]	
➢ La riammissione al lavoro dopo infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19 avverrà in osservanza della normativa di riferimento. Per il reintegro progressivo dei lavoratori già risultati positivi al tampone con ricovero ospedaliero, il MC effettuerà la visita medica prevista dall'articolo 41, comma 2, lett. e-ter del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni (visita medica precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi), al fine di verificare l'idoneità alla mansione - anche per valutare profili specifici di rischiosità - indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.	➢ Il datore di lavoro consentirà il reingresso al lavoro di lavoratori dopo infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19 in osservanza della normativa di riferimento. ➢ Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l'infezione da COVID-19, il medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione". (D.Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter), anche per valutare profili specifici di

Misura prevista	Modalità attuative
	rischiosità e comunque indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.
Misure previste dal protocollo cantieri	
Le misure contenute con riferimento al punto "SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS o RLST" dal protocollo cantieri si ritengono integrate e modificate dal protocollo del 6 aprile 2021, che risulta interamente applicabile anche presso cantieri.	➢ Si rimanda a quanto previsto nel precedente paragrafo.

1.14 AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAZIONE

Misura prevista	Modalità attuative
➢ È costituito in azienda un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole contenute nel presente Protocollo di regolamentazione, con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.	➢ È costituito in azienda un Comitato COVID-19, di cui all'art. 13 del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19, per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione.
➢ Laddove, per la particolare tipologia di impresa e per il sistema delle relazioni sindacali, non si desse luogo alla costituzione di comitati aziendali, verrà istituito, un Comitato Territoriale composto dagli Organismi paritetici per la salute e la sicurezza, laddove costituiti, con il coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle Parti sociali.	➢ La misura non risulta applicabile essendo stato costituito un Comitato aziendale.
➢ Per le finalità del presente Protocollo, potranno essere costituiti, a livello territoriale o settoriale, appositi comitati ad iniziativa dei soggetti firmatari, anche con il coinvolgimento delle autorità sanitarie locali e degli altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19.	➢ --

Misura prevista	Modalità attuative
Misure previste dal protocollo cantieri	
➢ È costituito in cantiere un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.	➢ Laddove la committente coinvolga la scrivente nella formazione del Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione di cantiere, l'azienda fornirà la propria collaborazione per le funzioni ad esso attribuite.

10. RIFERIMENTI UTILI

Il Ministero della Salute ha realizzato un sito dedicato:
www.salute.gov.it/nuovocoronavirus e attivato il numero di pubblica utilità 1500 (per informazioni generali)

Numero verde ATS Bergamo: 800.44.77.22

Basilicata: 800 99 66 88

Calabria: 800 76 76 76

Campania: 800 90 96 99

Emilia-Romagna: 800 033 033

Friuli Venezia Giulia: 800 500 300

Lazio: 800 11 88 00

Liguria: 800 938 883 attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle16 e il sabato dalle ore 9 alle 12

Lombardia: 800 89 45 45

Marche: 800 93 66 77

Piemonte: 800 19 20 20 attivo 24 ore su 24 - 800 333 444 attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle 20

Provincia autonoma di Trento: 800 867 388

Provincia autonoma di Bolzano: 800 751 751

Puglia: 800 713 931

Sardegna: 800 311 377 (per info sanitarie) oppure 800 894 530 (protezione civile)

Sicilia: 800 45 87 87

Toscana: 800 55 60 60

Trentino Alto Adige: 800 751 751

Umbria: 800 63 63 63

Val d'Aosta: 800 122 121

Veneto: 800 462 340

Abruzzo: per l'emergenza sanitaria sono attivi i seguenti numeri:

Asl n.1 Avezzano-Sulmona-L'Aquila 800 169 326

Asl n. 2 Chieti-Lanciano-Vasto 800 860 146

Asl n.3 Pescara 800 556 600

Asl n. 4 Teramo 800 090 147

Molise: Nella Regione Molise per informazioni o segnalazioni sono attivi i numeri: 0874 313000 e 0874 409000

Piacenza: Nel Comune di Piacenza per informazioni contattare il numero 0523 303600

Numero unico di emergenza: Contattare il 112 oppure il 118 soltanto se strettamente necessario.